


UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO



L.R. 39/00 “Legge forestale della Toscana” e s.m.i.

Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. 8/8/03 n. 48/R

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO – EDILIZIO DEI COMUNI ASSOCIATI DELL’UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Approvato con atto consiliare
n. 8 del 26 aprile 2017

Integrato con Delibera di Consiglio
n. 22 del 18.06.2021

Modificato con atto consiliare n. 15
Del 11.05.2023

CAPO I – ASPETTI GENERALI	3
ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2. NATURA ED EFFICACIA DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO	3
ART. 3. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECORRENZA DEI TERMINI	4
ART. 4. VALIDITA’ DEI TITOLI ABILITATIVI	5
CAPO II – LAVORI ESEGUIBILI SENZA OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE	6
ART. 5. LAVORI DI MANUTENZIONE E ALTRE OPERE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE (ART. 98 E 99 REGOLAMENTO D.P.G.R. N. 48/R).....	6
CAPO III – DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI	6
ART. 6. OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE (ART. 100 REGOLAMENTO 48/R).....	6
ART. 7. TEMPISTICHE PER LA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI.....	6
ART. 8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE ISTANZE DI DICHIARAZIONE.....	7
ART. 9. VARIANTI A DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI	8
CAPO IV – AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 10. OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ART. 42 COMMA 5 LEGGE 39/2000 E ART. 101 D.P.G.R. 48/R)	9
ART. 11. TEMPISTICHE PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	10
ART. 12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 13. VARIANTE DI AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 LEGGE 39/2000	12
ART. 14. AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 LEGGE 39/2000 PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE, OD IN CORSO DI ESECUZIONE, IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE MA CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (ART. 85 COMMA 6 BIS LEGGE 39/2000)	12
ART. 15. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	13
ART. 16. RICORSI.....	13
ART. 17. DIRITTI DI SEGRETERIA	14
ART. 18. NORME FINALI	14

CAPO I – ASPETTI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 39/00 e s.m.i. (Legge forestale della Toscana), disciplina quanto previsto dall'art. 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 08.08.03 (di seguito D.P.G.R. 48/R).
2. In ragione dell'art. 6 dello Statuto che prevede la gestione associata del vincolo idrogeologico tramite delega all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio il presente regolamento si applica per i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia.
3. Il presente regolamento, entrato in vigore dalla data stabilita per l'inizio del servizio associato (1 maggio 2017), è modificato con atto consiliare **n. XXX del XXX.**
4. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano in relazione a tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. 39/2000 e s.m.i., ricadenti nel territorio dei comuni sopra indicati nei quali, o sui quali, si effettuino, ai sensi dell'art. 42 comma 5 della L.R. 39/2000;
 - a) trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni a seguito della realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruite di natura edilizia;
 - b) opere o movimenti di terra che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

ART. 2. NATURA ED EFFICACIA DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Tutte le istanze devono essere presentate per via telematica, all'indirizzo PEC dell'Unione dei Comuni.
2. L'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi correlati. In assenza di titolo abilitativo di natura edilizia non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.
3. Le dichiarazioni di inizio lavori e le richieste di autorizzazione sono presentate, su apposita modulistica approvata contestualmente al presente Regolamento dai seguenti soggetti:
 - a) Proprietario;
 - b) Possessore, purchè sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.

Ai sensi dell'art. 71 comma 7 del D.P.G.R. 48/R l'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, fatti salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.

4. Tutte le istanze devono essere firmate e contenere fotocopia di documento valido di riconoscimento del richiedente, qualora la richiesta non sia firmata digitalmente. In alternativa, può essere presentata procura speciale per la sottoscrizione della pratica e la presentazione telematica della domanda, conferendo incarico a tecnico abilitato.
5. Nella dichiarazione di inizio lavori e nella domanda di autorizzazione è indicato, ove già noto all'atto di presentazione della domanda, il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.
6. Eventuali variazioni di detti soggetti sono comunicati all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.
7. Nella presentazione dei progetti gli elaborati debbono essere redatti e firmati digitalmente da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

ART. 3. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECORRENZA DEI TERMINI

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento D.P.G.R. 48/R e dal presente regolamento, sono istruite dall'Ufficio Gestione Associata Vincolo Idrogeologico dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio posto in via Umberto I, 100 – Borgo a Mozzano (Lucca). Le stesse domande devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica approvata contestualmente al presente Regolamento o modificata con atto successivo.
2. Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è il Responsabile del Servizio a cui è affidato l'Ufficio associato con specifico decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni, fatti salvi i casi specifici indicati dal presente regolamento o persona nominata dal Responsabile dello stesso servizio con specifico atto dirigenziale.
3. A supporto dei provvedimenti autorizzativi e delle verifiche delle dichiarazioni il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi della collaborazione specialistica di un geologo/studio associato/società regolarmente iscritta nel relativo albo professionale.
4. Riguardo a quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3 sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti da norme statali e/o regionali, o da sopravvenuti atti di organizzazione dell'Ente.
5. Il termine iniziale per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio riceve l'istanza di autorizzazione o la documentazione ai fini della dichiarazione di inizio lavori; la data è quella risultante dal datario del protocollo.

6. Per le domande di autorizzazione e di dichiarazione relative ad attività da esercitarsi all'interno di parchi e riserve naturali, si applica quanto previsto con il disposto dell'art. 68 della Legge 39/2000 e dall'art. 13 della L. 394/1991. In tal caso si applica anche quanto previsto dall'art. 16 e 17 della L. 241/1990. In attesa del rilascio del nulla osta/autorizzazione da parte dell'autorità competente, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione o dichiarazione e ne invia comunicazione scritta al richiedente della stessa istanza.
7. Per le domande di autorizzazione o di dichiarazione ricadenti nel territorio di un Sito appartenente alla Rete Natura 2000 e/o di un Sito di Importanza Regionale (SIR) si applica quanto previsto dalla L.R. 19 marzo 2015 n.30 e dalla successiva normativa regionale in materia.
8. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il Responsabile del Procedimento verifica la completezza. Nel caso di istanze di autorizzazione o di dichiarazione non corredate da tutti i dati necessari, o dei documenti indicati come obbligatori dal presente regolamento, dalla Legge 39/2000 o dal D.P.G.R. 48/R se si ravvisa manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità infondatezza della domanda ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90 il procedimento è concluso con provvedimento espresso redatto in forma semplificata e motivato. Se invece le istanze sono incomplete il procedimento viene attivato e chiesta la documentazione integrativa. Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, il richiedente si intende rinunciatario e saranno avviati i procedimenti per l'archiviazione della pratica.

ART. 4. VALIDITA' DEI TITOLI ABILITATIVI

1. La validità temporale massima delle autorizzazioni di cui al successivo capo IV è di cinque anni dalla data del rilascio delle stesse. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine inferiore (art. 72 del D.P.G.R. 48/R). La validità temporale massima delle dichiarazioni di cui al successivo capo III è di tre anni dalla data di presentazione delle stesse.
2. Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di titolo autorizzativo edilizio ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento autorizzativo, fatto salvo che nell'autorizzazione del vincolo idrogeologico può essere indicata una diversa scadenza.
3. La validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata o rinnovata con le modalità previste dal presente Regolamento e nei casi ammissibili ai sensi dell'art. 72 del D.P.G.R. 48/R. La richiesta di proroga o rinnovo dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati. Qualora il rinnovo contenga modifiche a quanto rilasciato dovranno essere presentati i nuovi elaborati tecnici contenenti le modifiche previste.
4. Alla richiesta di proroga o rinnovo dovrà essere allegato il pagamento dei diritti di istruttoria.

5. L'Unione dei comuni dovrà provvedere entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, se ammissibile, al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.
6. Scaduto il termine per l'esecuzione di interventi soggetti a dichiarazione non è consentita né la proroga, né il rinnovo del titolo abilitativo. Per gli interventi non ancora eseguiti dovrà essere, pertanto, presentata nuova dichiarazione.
7. Per il cambio d'intestazione di un'autorizzazione in corso di validità a seguito di cambio di proprietà deve essere presentata una richiesta di voltura in bollo, redatta secondo la specifica modulistica, allegando la documentazione necessaria a dimostrare la titolarità del richiedente e le eventuali deleghe degli altri soggetti aventi diritto.

CAPO II – LAVORI ESEGUIBILI SENZA OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE

ART. 5. LAVORI DI MANUTENZIONE E ALTRE OPERE ESEGUIBILI SENZA AUTORIZZAZIONE O DICHIARAZIONE (ART. 98 E 99 REGOLAMENTO D.P.G.R. N. 48/R)

1. I lavori e le opere e gli interventi indicati dagli articoli 98 e 99 del D.P.G.R. 48/R sono consentiti nel rispetto delle condizioni e norme tecniche indicate dallo stesso D.P.G.R. 48/R.

CAPO III – DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

ART. 6. OPERE, LAVORI E MOVIMENTI DI TERRENO SOGGETTI A DICHIARAZIONE (ART. 100 REGOLAMENTO 48/R)

1. Rientrano nelle opere assoggettate all'obbligo di presentazione di dichiarazione di inizio lavori gli interventi indicati nell'art. 100 del D.P.G.R. 48/R purché eseguiti nel rispetto delle condizioni e norme tecniche indicate dallo stesso articolo di legge e non effettuino trasformazione dei boschi, così come definita dall'art. 79 commi 2 e 3 del D.P.G.R. 48/R .
2. Per gli interventi diversi da quelli indicati dall'art. 100 del Regolamento 48/R la dichiarazione non è ammissibile.

ART. 7. TEMPISTICHE PER LA DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

1. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il Responsabile del Procedimento verifica la completezza della documentazione allegata e provvede a richiedere l'eventuale documentazione mancante od una più approfondita documentazione.
2. Il procedimento riferito alla dichiarazione d'inizio lavori si conclude dopo 20 giorni dal ricevimento della stessa o dal ricevimento della documentazione integrativa completa, fatta salva l'adozione e comunicazione, entro tale termine, di provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto

termine l'Unione dei Comuni comunica la completezza della domanda ed eventuali prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori. In caso di richiesta integrazioni ai sensi del comma 1 i termini sono sospesi fino al ricevimento della documentazione integrativa.

3. I lavori previsti dalla dichiarazione di inizio lavori possono essere iniziati trascorsi 20 (venti) giorni dalla data di deposito della dichiarazione stessa.

ART. 8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LE ISTANZE DI DICHIARAZIONE

1. La documentazione da allegare alle istanze di dichiarazione deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.
2. Nella documentazione da allegare ai fini della domanda di dichiarazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto agli artt. da 73 a 78 del Regolamento 48/R.
3. L'istanza di dichiarazione, redatta sull'apposita modulistica, deve essere completa della seguente documentazione obbligatoria:
 - a) Attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;
 - b) Inquadramento generale dell'area di intervento su cartografia in adeguata scala (1:10.000 o 1:5.000)
 - c) Relazione tecnica descrittiva dell'intervento proposto tale da consentire la valutazione degli stessi in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente, contenente inoltre, quanto previsto per la tipologia di intervento proposto dagli artt. da 73 a 78 del Regolamento 48/R
 - d) Adeguata documentazione fotografica a colori con immagini di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori;
 - e) Modello di dichiarazione area boscata (**Allegato D**)
 - f) Tavole grafiche che illustrino lo stato attuale dei luoghi, lo stato di progetto e lo stato sovrapposto corredate planimetrie, piante, prospetti, sezioni e, ove opportuno, particolari costruttivi

Inoltre la dichiarazione può essere accompagnata dalla ulteriore documentazione di seguito indicata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da definirsi di volta in volta a seconda della tipologia e dell'entità dell'intervento:

- g) Schema della circolazione delle acque superficiali nello stato attuale/di progetto, in cui siano evidenziate le aree impermeabilizzate, le opere destinate alla raccolta, allo scorrimento e allo smaltimento delle acque piovane fino a collettori naturali o artificiali e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi
- h) Descrizione e rappresentazione grafica delle fasi di cantiere mediante planimetrie e sezioni che rappresentino la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento alla regimazione delle acque e agli scavi e riporti di terreno, indicando, altresì, il volume di terreno movimentato, l'area di previsto deposito temporaneo dei terreni di scavo.
- i) Indicazione e modalità di utilizzo dell'eventuale esubero di materiali terrosi o rocciosi ai sensi e nel rispetto dell'art. 77 del R.F.T., del D. Lgs. 152/2006 e del D.M.471/99. Qualora il materiale di scavo sia sistemato in loco, dovranno essere assicurate le condizioni di stabilità dei terreni e la corretta regimazione delle acque, presentando idonea documentazione tecnica di supporto.
- j) Relazione geologica/geotecnica, verifiche di stabilità e indagini idrogeologiche come definite dall'articolo 75 del D.P.G.R 48/R con indicazione delle classi di pericolosità dell'area nella quale si prevede l'intervento, ed eventualmente le classi di fattibilità come definite nello strumento di governo del territorio comunale o intercomunale. Nel caso di presentazione di relazione semplificata, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del Regolamento 48/R dovrà essere allegata l'attestazione del modesto rilievo delle opere e della sicura ed accertata stabilità dell'area.
- k) Nei casi in cui sia presente la relazione geologica- geotecnica di cui al comma precedente, dichiarazione del geologo incaricato che gli interventi progettati non pregiudicano l'assetto idrogeologico dell'area interessata dalle opere e sono compatibili con la stabilità dei terreni (**Allegato E**);
- l) Altra documentazione tecnica ritenuta idonea.

ART. 9. VARIANTI A DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI

1. Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti presentati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già dichiarati, gli interessati dovranno presentare nuova domanda di dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.
2. Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere in variante rispetto alla precedente istanza purché gli interventi oggetto di

modifica rientrino nella tipologia di opere, lavori e interventi indicati dall'art. 100 come soggetti a dichiarazione di inizio lavori.

3. Qualora le varianti alla dichiarazione siano di minima entità (massimo 10% di variazione negli scavi e riporti, piccole varianti nella regimazione delle acque, nella realizzazione di opere di sistemazione, ecc.), non prevedano opere diverse da quelle già oggetto di dichiarazione, siano localizzate negli stessi mappali e comunque ad una distanza contenuta dalle opere autorizzate, su aree con caratteristiche simili da un punto di vista geologico e geomorfologico e non modifichino pertanto in maniera sostanziale la dichiarazione già effettuata potrà essere inviata una comunicazione con allegato:

- Relazione tecnica sulle varianti
- Elaborati grafici con indicazione delle varianti
- Documentazione fotografica area di variante, se non già presente nella pratica originaria
- Dichiarazione del tecnico e del geologo firmatario della perizia geologica, ove presente, che gli interventi in variante non pregiudicano l'assetto idrogeologico dell'area e sono compatibili con i lavori già oggetto di dichiarazione.

CAPO IV – AUTORIZZAZIONE

ART. 10. OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ART. 42 COMMA 5 LEGGE 39/2000 E ART. 101 D.P.G.R. 48/R)

1. Fatto salvo quanto indicato dal capo II e al capo III del presente Regolamento rientrano nella tipologia assoggettata all'obbligo della autorizzazione di cui all'art. 42 comma 5 della Legge 39/2000 e s-m.i:
 - a) le trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni attuate per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, ed altre opere costruttive;
 - b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi, compresa l'apertura di cave e torbiere,;
 - c) Regolarizzazione delle opere, interventi, o movimenti terra realizzati in assenza di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 85 comma 6 bis della Legge 39/2000 (Autorizzazione in Sanatoria).

ART. 11 TEMPISTICHE PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il Responsabile del Procedimento verifica la completezza della documentazione allegata e provvede a richiedere l'eventuale documentazione mancante od una più approfondita documentazione.
2. L'esame delle domande risultanti formalmente complete si svolge secondo l'ordine di presentazione. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa, il Responsabile del Procedimento esegue l'istruttoria.
3. Il procedimento relativo alla domanda di autorizzazione si conclude con il rilascio dell'autorizzazione stessa da parte del Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni competente in materia di Vincolo Idrogeologico entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda fatta salva l'adozione e comunicazione, entro tale termine, di provvedimento di diniego o di sospensione. In caso di richiesta integrazioni ai sensi del comma 1 i termini sono sospesi fino al ricevimento della documentazione integrativa.

ART. 12. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree e alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.
2. Nella documentazione da allegare ai fini della domanda di autorizzazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto dagli artt. da 73 a 78 del Regolamento 48/R.
3. La richiesta di autorizzazione, redatta sull'apposita modulistica, deve essere completa della seguente documentazione obbligatoria:
 - a) N.2 marche da bollo (rispettivamente per richiesta e rilascio dell'autorizzazione);
 - b) Attestato pagamento diritti di segreteria;
 - c) Inquadramento generale dell'area di intervento su cartografia in adeguata scala (1:10.000 o 1:5000)
 - d) Relazione tecnica descrittiva dell'interventi proposti tale da consentire la valutazione degli stessi in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente, contenente, inoltre, quanto previsto per la tipologia di intervento proposto dagli artt. da 73 a 78 del Regolamento 48/R
 - e) Relazione geologica/geotecnica, verifiche di stabilità e indagini idrogeologiche come definite dall'articolo 75 del R.F.T. (comma 2, lettera a e lettera c art 101 del R.F.T.), con indicazione delle classi

di pericolosità dell'area nella quale si prevede l'intervento, ed eventualmente le classi di fattibilità come definite nello strumento di governo del territorio comunale o intercomunale. Nel caso di presentazione di relazione semplificata, ai sensi dell'art. 75 comma 8 del Regolamento 48/R dovrà essere allegata l'attestazione del modesto rilievo delle opere e della sicura ed accertata stabilità dell'area.

f) Modello di dichiarazione area boscata (**Allegato D**)

g) Dichiarazione del geologo incaricato che gli interventi progettati non pregiudicano l'assetto idrogeologico dell'area interessata dalle opere e sono compatibili con la stabilità dei terreni (**Allegato E**);

h) Adeguata documentazione fotografica a colori con immagini di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori

i) Tavole grafiche che illustrino lo stato attuale dei luoghi, lo stato di progetto e lo stato sovrapposto corredate da planimetrie, piante, prospetti, sezioni e, ove opportuno, particolari costruttivi;

j) Solo per sanatorie: dichiarazione del tecnico da allegare alla richiesta in sanatoria (**Allegato F**)

Inoltre la richiesta di autorizzazione può essere accompagnata dalla ulteriore documentazione di seguito indicata a titolo esemplificativo e non esaustivo, da definirsi di volta in volta a seconda della tipologia e dell'entità dell'intervento:

k) Schema della circolazione delle acque superficiali nello stato attuale/di progetto, in cui siano evidenziate le aree impermeabilizzate, le opere destinate alla raccolta, allo scorrimento e allo smaltimento delle acque piovane fino a collettori naturali o artificiali e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi

l) Descrizione e rappresentazione grafica delle fasi di cantiere mediante planimetrie e sezioni che rappresentino la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento alla regimazione delle acque e agli scavi e riporti di terreno, indicando, altresì, il volume di terreno movimentato, l'area di previsto deposito temporaneo dei terreni di scavo.

m) Indicazione e modalità di utilizzo dell'eventuale esubero di materiali terrosi o rocciosi ai sensi e nel rispetto dell'art. 77 del D.P.G.R. 48/R, del D. Lgs. 152/2006 e del D.M.471/99. Qualora il materiale di scavo sia sistemato in loco, dovranno essere assicurate le condizioni di stabilità dei terreni e la corretta regimazione delle acque, presentando idonea documentazione tecnica di supporto.

n) Progetto di rimboschimento compensativo, per i casi previsti, redatto in conformità dell'articolo 81, comma 3 del D.P.G.R 48/R.

o) Altra documentazione tecnica ritenuta idonea

ART. 13. VARIANTE DI AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 LEGGE 39/2000

1. Qualora si rendano necessarie variazioni ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante. Le autorizzazioni per varianti devono seguire le stesse modalità procedurali previste per ogni autorizzazione, compreso il nuovo pagamento dei diritti di istruttoria.
2. La domanda di autorizzazione in variante ad interventi già autorizzati è ammissibile unicamente per interventi, lavori, opere ancora da eseguire, ma non eseguiti.
3. La domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in variante dovrà fare riferimento agli estremi, numero e data, dell'autorizzazione già rilasciata.
4. L'autorizzazione in variante ha validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
5. Gli allegati da presentare per la domanda di autorizzazione in variante sono gli stessi indicati all'art. 12 comma 3.
6. Qualora le varianti all'autorizzazione siano di minima entità (massimo 10% di variazione negli scavi e riporti, piccole varianti nella regimazione delle acque, nella realizzazione di opere di sistemazione, ecc.), non prevedano opere diverse da quelle già oggetto di autorizzazione, siano localizzate negli stessi mappali e comunque ad una distanza contenuta dalle opere già autorizzate, su aree con caratteristiche simili da un punto di vista geologico e geomorfologico e non modifichino pertanto in maniera sostanziale l'autorizzazione rilasciata potrà essere inviata una comunicazione con allegato:

- Relazione tecnica sulle varianti
- Elaborati grafici con riportate le varianti
- Documentazione fotografica area di variante, se non già presente nella pratica originaria
- Dichiarazione del tecnico e del geologo firmatario della perizia geologica che gli interventi in variante non pregiudicano l'assetto idrogeologico dell'area e sono compatibili con i lavori già autorizzati.

L'Unione dei Comuni dovrà comunicare l'accettazione o il diniego entro 15 giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente.

ART. 14. AUTORIZZAZIONE ART. 42 COMMA 5 LEGGE 39/2000 PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE, OD IN CORSO DI ESECUZIONE, IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE O DI AUTORIZZAZIONE MA CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (ART. 85 COMMA 6 BIS LEGGE 39/2000)

1. Al fine di regolarizzare le opere e le trasformazioni realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione di inizio lavori o in difformità alle stesse e ricadenti in area sottoposta a vincolo idrogeologico, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria.
2. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata purché le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla Legge

39/2000 e al D.P.G.R. 48/R, secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della Legge 39/2000 e s.m.i.,

3. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido, ai sensi dell'art. 82 della Legge 39/2000, nonché, all'attuazione del rimboschimento compensativo nei casi previsti dal D.P.G.R. 48/R
4. Per accedere alla procedura di regolarizzazione (autorizzazione in sanatoria), il richiedente dovrà corredare la domanda con gli elaborati e sottoscritti digitalmente da tecnico abilitato. La modulistica da presentare e gli elaborati da produrre sono gli stessi previsti per gli interventi soggetti a domanda di autorizzazione (art. 12 del presente Regolamento).
5. Per tutte le opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa secondo quanto stabilito dall'art. 85 della Legge Regionale 39/2000.
6. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino o di altri provvedimenti cautelativi emessi del Responsabile del Procedimento. L'eventuale diniego all'istanza di autorizzazione in sanatoria fa decorrere automaticamente, ed interamente, a partire dalla data del protocollo dello stesso atto di diniego, i termini indicati negli eventuali provvedimenti cautelativi emessi precedentemente alla presentazione della stessa istanza di autorizzazione in sanatoria.

ART. 15. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Competono all'Unione dei Comuni le seguenti funzioni:
 - a) L'erogazione delle sanzioni amministrative
 - b) La gestione del contenzioso e dei relativi procedimenti amministrativi di cui alla Legge 689/1981 per le violazioni alla Legge 39/2000 e al D.P.G.R. 48/R in ambito urbanistico e edilizio, con esclusione di sanzioni di procedimenti attinenti sanzioni erogate da terzi.
2. Le sanzioni saranno versate e introitate dai singoli Comuni aderenti al servizio associato.

ART. 16. RICORSI

1. I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso.

ART. 17. DIRITTI DI SEGRETERIA

1. Le domande di autorizzazione, di dichiarazione e di proroga o rinnovo dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso delle spese di segreteria, che, nella causale, dovrà indicare il nominativo del richiedente e l'oggetto sintetico della pratica. Il pagamento potrà essere effettuato:
 - a) con modalità elettroniche tramite piattaforma PagoPA accedendo al sito dell'Unione dei Comuni www.ucmediavalle.it.
 - b) con bollettino postale sul c/c n.10317550 intestato a Unione dei Comuni Media Valle del Serchio – causale di versamento “autorizzazione/dichiarazione vincolo idrogeologico” e nome del richiedente
 - c) con bonifico bancario sul conto sempre dell'Unione dei Comuni IBAN IT17S 01030 70110 000000619920
2. L'importo dei diritti di segreteria viene fissato con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio per le diverse tipologie di domande.

ART. 18. NORME FINALI

1. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della Legge 39/2000 e s.m.i. e al D.P.G.R. 48/R nonché alla Legge 241/1990e s.m.i.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione con atto consiliare.